

Regolamento sulle attività di tirocinio curriculare pratico valutativo

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua e disciplina le attività di tirocinio formativo curriculare pratico-valutativo per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche afferenti alla classe LM-13 (Farmacia e Farmacia Industriale) del Dipartimento di Biotecnologie Chimica e Farmacia dell'Università di Siena in accordo con quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 142 del 25.03.1998, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 85/432/CEE, ripreso dalla Ministeriale prot. n. 438 del 28/2/2000, dal DM del 16 marzo 2007 recante *"Determinazione delle classi di laurea magistrale"* e tenendo conto delle recenti modifiche legislative: Legge 8 novembre 2021, n. 163, *"Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti"*, Decreto interministeriale del 5 luglio 2022 n. 651.

Art. 2

Definizione e finalità formative qualificanti del tirocinio pratico valutativo

1. Il tirocinio pratico valutativo (di seguito denominato TPV), concordato dall'Azienda/Ente pubblico (di seguito "soggetto ospitante") con il Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia (di seguito "soggetto promotore"), è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

2. Esso ha lo scopo di completare la formazione universitaria, integrandola con il patrimonio di saperi attinenti agli aspetti tecnico-scientifici e pratico-operativi dell'attività del farmacista, secondo gli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (di seguito, CRUI) e dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (di seguito, FOFI) sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco.

Il TPV ha la finalità di fornire allo studente le conoscenze pratiche necessarie ad un esercizio corretto della professione di farmacista nel quadro della normativa vigente, dei principi e delle regole previsti dal Codice Deontologico, anche sulla base di argomenti specifici per la farmacia aperta al pubblico e/o la farmacia ospedaliera o per i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico.

Le finalità formative qualificanti del TPV consistono nel consolidamento delle nozioni acquisite durante il percorso di studi universitari con sviluppo di abilità pratiche professionali sui contenuti di base indicati nello specifico programma del TPV (art. 6 del presente regolamento e art.3 del Protocollo allegato).

3. Il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria e, in coerenza con le finalità del tirocinio stesso, si svolge attraverso la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della farmacia ospitante.

Art.3 **Posizione assicurativa**

1. Dal TPV non consegue un rapporto retribuito né comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

2. Il tirocinante, in quanto studente regolarmente iscritto all'Università, è assicurato per la Responsabilità Civile e gode inoltre di ulteriore copertura specifica per infortuni.

Art. 4

Durata del tirocinio e modalità di svolgimento del tirocinio

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 2, lett. b), della direttiva 2005/36/CE, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale – classe LM-13. comprendono un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico e/o una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico.

Comprende un periodo di sei mesi -ventisei settimane da data a data.

Il TPV può essere svolto presso farmacie site in Paesi dell'Unione Europea per un periodo non superiore a 4 mesi (500 ore o 450 se farmacia ospedaliera), come previsto all'art.16 del Protocollo allegato.

2. L'attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana (art. 2 c. 2 DL 651 del 5 luglio 2022), per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU).

3. La presenza in farmacia si articola entro le fasce orarie di apertura della stessa, escluso l'orario notturno, e con l'assistenza del tutor professionale.

4. Il TPV può essere svolto, anche per periodi non continuativi, in ogni caso non inferiori a un mese, in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre.

5. Il TPV deve essere concluso entro 24 mesi dal suo inizio. Le ore di TPV svolte in periodi antecedenti gli ultimi 24 mesi non sono valide e verranno cancellate dal Diario del tirocinante.

Il numero di tirocinanti accolti dalla farmacia è pari al rapporto massimo di un tirocinante per ogni farmacista tutor.

6. Gli studenti non possono svolgere il TPV presso farmacie il cui titolare o direttore o un collaboratore sia con loro imparentato, fino al IV grado o intrattenga con tali soggetti dei vincoli contrattuali.

7. In caso di assenza, il tirocinante è tenuto ad avvertire il responsabile della farmacia. In caso di chiusura per ferie, il TPV si considera sospeso ed il periodo di chiusura non viene conteggiato nelle 26 settimane obbligatorie.

8. Qualora se ne prospetti la possibilità, e nel rispetto della normativa vigente, il tirocinio potrà essere prorogato ferme restando le sottoscritte pattuizioni o anticipatamente interrotto.

9. Nel caso in cui si renda necessario interrompere il tirocinio, lo studente dovrà compilare l'apposito modulo, farlo firmare ai tutor ed inviarlo entro 5 gg all' Ufficio Servizi agli studenti - San Miniato.

Art. 5

Requisiti per l'accesso al TPV

1. Per l'accesso al TPV lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) aver acquisito almeno 160 CFU ed essere iscritto almeno al quarto anno del corso di laurea;

b) aver superato almeno un esame di un insegnamento del Settore Scientifico Disciplinare (SSD) Chimica farmaceutica (CHEM-07/A già CHIM/08) e uno di un insegnamento del SSD Farmacologia (BIOS-11/A già BIO/14) ;

c) aver frequentato almeno un corso di un insegnamento del SSD Tecnologico farmaceutico applicativo (CHEM-08/A già CHIM/09);

d) aver frequentato i corsi generali e/o specifici prescritti dalle norme sulla sicurezza e possedere i rispettivi attestati;

e) aver acquisito la disponibilità allo svolgimento dell'attività formativa da parte del responsabile della farmacia ospitante e/o della farmacia ospedaliera o dei servizi farmaceutici territoriali, nonché del tutor professionale e del tutor accademico.

Art. 6

Tutor accademico e tutor professionale

1. Il corretto svolgimento del TPV sarà seguito e verificato da un tutor designato dal Comitato per la didattica (tutor accademico) e da un tutor individuato dal soggetto ospitante (tutor professionale).

a) Tutor accademico:

il tutor accademico è il docente incardinato in un SSD di norma afferente ad una delle attività formative caratterizzanti della Classe LM-13-Farmacia e Farmacia industriale, incaricato dal Comitato per la didattica del corso di studio di seguire lo studente nel percorso di TPV, interagendo con il tutor professionale, ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario, con l'Ordine professionale.

b) Tutor professionale:

il tutor professionale è un farmacista dipendente iscritto all'albo con almeno due anni di attività professionale, ed ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio.

Il tutor professionale viene designato dal titolare o direttore della farmacia ospitante ovvero, dal direttore della Farmacia ospedaliera o dei servizi farmaceutici territoriali

2. Il tutor professionale svolge i seguenti compiti:

- a) segue lo studente nel tirocinio e, quando necessario, interagisce con l'Ordine e con il tutor accademico per il miglior espletamento del tirocinio medesimo;
- b) concorda con il tirocinante l'orario giornaliero del tirocinio in farmacia, le eventuali variazioni dell'orario e le modalità pratiche di svolgimento;
- c) cura e accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato;
- d) certifica sul diario del tirocinante l'effettivo impegno orario del tirocinante, verifica periodicamente le ore svolte, trascrive una sintesi periodica dell'attività svolta e una valutazione complessiva delle attività svolte.

Art. 7

Obiettivi e contenuti del TPV

1. Il profilo del farmacista è quello di un professionista dell'area sanitaria che, nell'ambito delle sue competenze scientifiche e tecnologiche multidisciplinari (chimiche, biologiche, biochimiche e biomediche, farmaceutiche, farmacologiche, tossicologiche, tecnologiche, legislative e deontologiche) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi definiti dal Servizio Sanitario Nazionale per rispondere adeguatamente alle mutevoli esigenze della società in campo sanitario ed è in grado di operare per le finalità della sanità pubblica, anche attraverso l'accompagnamento personalizzato dei pazienti, inclusi quelli cronici, per l'aderenza alle terapie farmacologiche e la consulenza alla persona sana a fini di prevenzione delle malattie.

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, i tirocini effettuati presso la farmacia aperta al pubblico e/o la farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, devono riguardare attività che comprendono i seguenti contenuti di base in accordo a quanto previsto dall'art. 3 del Protocollo pratico-valutativo allegato al presente Regolamento:

1. Gestione dei Medicinali per uso umano e disciplina di dispensazione al pubblico
2. Gestione sostanze stupefacenti e psicotrope
3. Gestione dei medicinali dopanti
4. Gestione dei veleni
5. Gestione dei medicinali per uso veterinario
6. Preparazioni galeniche magistrali o officinali
7. Ossigeno e ossigenoterapia
8. Vaccini

9. Sanità digitale e tracciabilità dei farmaci
10. Integratori alimentari, alimenti per gruppi speciali
11. Prodotti e preparati di origine vegetale
12. Prodotti cosmetici
13. Dispositivi medici e presidi medico-chirurgici
14. Organizzazione della farmacia aperta al pubblico e attività autoispettiva
15. Gestione economico-finanziaria e imprenditoriale della farmacia
16. Gestione delle emergenze e primo soccorso in farmacia
17. Altri servizi
18. Rapporto con il cittadino.

Art. 8

Modalità di attivazione del TPV

1. Gli studenti che intendano attivare il tirocinio:
 - a) acquisiscono la disponibilità allo svolgimento del TPV dal responsabile della farmacia individuata dall'elenco delle farmacie aderenti;
 - b) presentano all'Ufficio Servizi agli Studenti - San Miniato, tramite posta elettronica (all'indirizzo: studenti.sanminiato@unisi.it), la domanda di ammissione per lo svolgimento del tirocinio professionale, secondo lo modulo scaricabile dal sito del CDS, nella quale sarà indicato il periodo temporale (durata e orario) in cui si svolgerà il tirocinio, l'eventuale frazionamento, la farmacia ospitante o le farmacie ospitanti nel caso in cui il TPV sia frazionato in più farmacie (non più di 3) e il nominativo del tutor professionale e di quello accademico.
2. A seguito della presentazione della suddetta domanda di ammissione da parte dello studente, l'Ufficio Servizi agli studenti - San Miniato, verificati i requisiti per l'accesso al TPV di cui al precedente art. 5, autorizza il tirocinante all'avvio del tirocinio.
3. L'Ufficio Servizi agli studenti - San Miniato, dopo l'autorizzazione dell'avvio del TPV, rilascia allo studente tramite email, il modulo per la richiesta di attivazione del Diario del Tirocinante da inviare all'Ordine dei Farmacisti nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante.
4. L'Ordine dei Farmacisti, ricevuta la suddetta richiesta di accesso al Diario da parte dello studente, provvede all'attivazione dell'utenza dell'applicativo web per lo studente e per il tutor professionale inviando le credenziali tramite posta elettronica e consegna allo studente il cartellino di riconoscimento.
5. Lo studente provvede, successivamente, a compilare la domanda di tirocinio sull'applicativo Rete Unica Federale (RUF).

Art.9

Il Diario del tirocinante

1. Il Diario del tirocinante è un documento ufficiale e strettamente personale predisposto attraverso un software informatico validato dalla FOFI d'intesa con la CRUI (o in caso di impossibilità di accesso

all'applicativo, in formato cartaceo conforme a quello digitale validato dalla FOFI d'intesa con la CRUI), al fine di attestare il corretto svolgimento del TPV.

2. Lo scopo dell'applicativo web è quello di permettere la gestione del TPV da parte dello studente, del tutor professionale e accademico, dell'ordine professionale, della commissione giudicatrice del TPV, dell'Ufficio di Servizi agli studenti - San Miniato.

3. Nel caso lo studente attivi il TPV in due o tre farmacie con sedi in province diverse, il Diario di tirocinio è attivato dall'Ordine della provincia dove ha sede la farmacia in cui viene svolta la prima parte del TPV. Lo studente, quando inizia la seconda o terza parte del TPV nelle altre farmacie di diversa provincia, informa l'Ordine competente nel quale ha attivato il Diario di tirocinio in modo che lo stesso venga aggiornato con la nuova farmacia.

4. Al termine del TPV, gli Ordini delle province in cui è stato fatto il TPV frazionato convalidano con firma digitale, ognuno per quello di propria competenza, il TPV precedentemente approvato dal tutor accademico.

5. Se lo studente durante il TPV cambia Università, il percorso già effettuato e riportato nel Diario del tirocinante, è valido per il completamento del tirocinio.

Art. 10

Commissione giudicatrice del TPV

1. Il Consiglio di Dipartimento definisce la composizione della Commissione per il TPV e ne designa il Presidente.

2. Le eventuali deleghe devono essere rese note al momento della costituzione della Commissione, onde garantire la necessaria stabilità della Commissione e la continuità del suo lavoro.

3. La Commissione resta in carica per un triennio e può essere rinnovata. Sono valide le delibere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.

4. La Commissione giudicatrice del TPV:

- a) valuta l'attività pratica di tirocinio;
- b) approva con firma digitale i TPV convalidati dall'Ordine o dagli Ordini se svolti in più farmacie con sede in province diverse;
- c) modifica lo stato di un tirocinio per riportarlo ad uno step precedente, quando rileva difformità dal protocollo;
- d) conferisce l'idoneità necessaria per l'ammissione alla discussione della tesi di laurea;
- e) attribuisce allo studente, se ritenuto opportuno, un periodo aggiuntivo di tirocinio se la PPV non è risultata idonea;
- f) trasferisce la documentazione agli Uffici di ateneo competenti per gli adempimenti formali.

Art. 11

Diritti e doveri tirocinanti

1. Il tirocinante nell'intraprendere il TPV persegue gli obiettivi formativi secondo quanto disposto dal Protocollo pratico-valutativo sottoscritto dalla FOFI e CRUI.
2. Durante lo svolgimento del TPV il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal presente Regolamento;
 - b) aggiornare il Diario di tirocinio con le ore svolte;
 - c) attenersi alle disposizioni vigenti nella sede del tirocinio e impartite dal tutor professionale, con particolare riferimento al comportamento da tenere, alle norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - d) conoscere le indicazioni e le avvertenze riportate nel documento sulla sicurezza (DVR) consegnatogli dal tutor professionale, controfirmandone copia;
 - e) mantenere la necessaria riservatezza sui dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
 - f) indossare il camice bianco e l'apposito cartellino di riconoscimento, rilasciato dall'Ordine professionale, che lo identifichi al pubblico come tirocinante;
 - g) avvertire, in caso di assenza, il tutor professionale;
 - h) completare, al termine del tirocinio, il Diario del tirocinante con le relazioni da condividere con il tutor accademico.
3. Il tirocinante ha diritto di:
 - a) scegliere la/e farmacia/e dove eseguire il tirocinio tra quelle presenti nell'elenco;
 - b) poter perseguire completamente gli obiettivi previsti dal Protocollo;
 - c) riferire tempestivamente al competente Ordine professionale eventuali problemi riscontrati in violazione al Protocollo sul TPV approvato;
 - d) riferire tempestivamente al competente Ordine professionale eventuali problemi riscontrati in violazione al Protocollo sul TPV approvato;
 - e) poter effettuare un periodo del tirocinio in farmacie di comunità od ospedaliere operanti in altri Stati della U.E, nei confronti delle quali l'Ordine effettua i relativi controlli di adeguatezza.

Art. 12

Conclusione del tirocinio: prova pratica valutativa

1. Il tirocinante, al termine del TPV, dovrà presentare all'Ufficio servizi agli studenti - San Miniato la domanda per sostenere la prova pratico-valutativa (PPV) di fine tirocinio, propedeutica all'esame di laurea.
2. La PPV che precede la discussione della tesi è orale e verte sugli argomenti indicati nell'art. 7 del presente Regolamento e più specificatamente nell'art. 3 del Protocollo allegato.

Art.13
Commissione giudicatrice PPV

1. La Commissione giudicatrice PPV ha composizione paritetica ed è costituita da almeno quattro membri:

- due docenti universitari designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso di studi, di cui uno individuato come Presidente;
- due farmacisti, con almeno cinque anni d'iscrizione all'albo, designati dall'Ordine professionale della provincia in cui ha sede l'Università di afferenza del corso di studi.

2. In base al numero di candidati da valutare, la Commissione può essere proporzionalmente integrata di ulteriori commissari, fermo restando il presidente nominato.

3. La commissione rimane in carica per tre anni. Eventuali conflitti d'interesse saranno risolti *iuxta casus* in base ai regolamenti in materia vigenti in Ateneo.

Art. 14
Attività di vigilanza e controllo

1. L'Ordine dei Farmacisti, nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante, vigila sul regolare svolgimento dell'attività di tirocinio.

2. In caso di accertamento di gravi inosservanze del protocollo, l'Ordine propone all'Ateneo l'annullamento o l'integrazione del TPV.

Art.15
Norme transitorie e finali

1. Le attività di tirocinio professionale eventualmente già svolte nell'ambito della vecchia Laurea (NON ABILITANTE) potranno essere riconosciute dall'Università, d'intesa con l'Ordine professionale competente, su richiesta dello studente anche ai fini del completamento del tirocinio e dell'accesso alla PPV.

In dettaglio:

a) gli studenti che hanno terminato il tirocinio, hanno consegnato il libretto del tirocinio presso l'Ufficio Servizi agli Studenti-San Miniato, secondo il regolamento precedente, ed hanno ottenuto la verbalizzazione dei 30 CFU, avranno riconosciuta l'attività formativa svolta anche nella nuova laurea abilitante e dovranno accedere esclusivamente alla PPV prima della sessione di laurea.

b) gli studenti che stanno svolgendo il tirocinio, avendolo attivato nella vecchia laurea (NON ABILITANTE), anche se hanno in corso la richiesta di passaggio alla nuova laurea abilitante e/o hanno già ottenuto la delibera di passaggio alla laurea abilitante dal proprio Comitato per la Didattica, potranno aver riconosciuti i 30 CFU per l'attività di tirocinio accedendo direttamente alla PPV;

c) gli studenti che sono passati alla Laurea Abilitante e non hanno iniziato le attività di tirocinio in farmacia dovranno attivare il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) come richiesto dalla nuova Laurea, in conformità al presente Regolamento.

2. Le attività di tirocinio professionale nell'ambito della vecchia laurea (NON ABILITANTE) dovranno essere svolte seguendo le norme riportate nel presente regolamento. I 30 CFU verranno attribuiti dietro valutazione della Commissione TPV. L'abilitazione alla professione di Farmacista verrà conseguita previo superamento dell'esame di abilitazione alla professione.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, oltre alla normativa specifica in materia, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo.